



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LICCARDO	PASQUALE	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZIROLDI	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROSETTI	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. [redacted] 2013 depositato il 12/12/2013

- avverso la sentenza n. 58/2013 Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA contro:

[redacted]

**difeso da:**  
CIMETTI MAURIZIO  
VIA ORFEO, 25 40124 BOLOGNA

**e da**  
ZAMBELLO GIUSEPPE  
VIALE TANARA 5 43121 PARMA

**e da**  
CUCCU PAOLO  
C/O STUDIO ZAMBELLO  
VIALE TANARA 5 43100 PARMA

**proposto dall'appellante:**  
AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

**difeso da:**  
[redacted]

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 3373/2013

UDIENZA DEL

03/04/2017 ore 09:00

N° 1638

PRONUNCIATA IL:  
3 APR. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 MAG. 2017

Il Segretario  
Valter GHERARDINI



(segue)

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 3373/2013

UDIENZA DEL

03/04/2017 ore 09:00

**Atti impugnati:**  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IVA-ALIQUOTE 2002



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [redacted] srl presentava ricorso contro diversi provvedimenti di intimazione di pagamento emessi nei suoi confronti "Equitalia Centro Spa", conseguenti al mancato pagamento di cartelle esattoriali relative ad imposte iscritte a ruolo per vario titolo.

Contestava l'inesistenza della notifica della cartella per difetto della relata di notifica, della sottoscrizione e della data e per essere la stessa notificata direttamente dall'agente della riscossione e non attraverso uno degli intermediari abilitati.

Deduceva poi la mancata specificazione del calcolo degli aggi, la mancata indicazione del responsabile e la mancata allegazione della cartella di pagamento.

Commissione Tributaria Provinciale di Parma accoglieva il ricorso, ritenendo inesistente e non sanabile per il raggiungimento dello scopo la inesistente notifica della cartella di pagamento,

Contro la sentenza ha presentato appello il concessionario di riscossione richiamando la documentazione prodotta in primo grado da cui si evinceva che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata direttamente dall'ufficiale di riscossione e conteneva tutti gli elementi per la sua validità.

Si è costituita con atto di controdeduzioni [redacted] chiedendo la conferma della sentenza e rilevando che nel frattempo era stato disposto lo sgravio operato dall'ente impositore.

All'esito della discussione nell'udienza odierna, la Commissione ha trattenuto la causa per la decisione.

E' documentalmente provato che l'atto di appello è stato notificato alla Secauto il 4.12.2013 e che il 14.11.2013 l'ente impositore, nella specie l'Agenzia delle Entrate di Cagliari, ha disposto l'annullamento totale dell'iscrizione a ruolo, con relativo sgravio.

Di conseguenza, essendo venuto meno il tributo, cessa la materia del contendere.





Poiché l'atto di appello è stato notificato in una data successiva al provvedimento dell'ente impositore e il concessionario nulla ha addotto sul momento in cui avrebbe ricevuto tale comunicazione – anzi, è risultato del tutto silente sul punto – appare evidente che la statuizione sulle spese non possa prescindere da tale circostanza, con conseguente condanna di Equitalia Centro.

P.Q.M.

visto l'art. 46 DPR 546/92 dichiara cessata la materia del contendere.  
Condanna Equitalia Centro a rifondere a [REDACTED] srl le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.500, oltre accessori se dovuti.

Bologna, li 3 aprile 2017

Il Giudice est.

(dr. Alberto Zioldi)



Il Presidente

(dr. Pasquale Liccardo)